



Donne e Diritti

Rubrica a cura di

Sara De Vido

Professoressa associata di Diritto Internazionale

Delegata della Rettrice ai Giorni della Memoria, del Ricordo e alla Parità di genere

Università Ca' Foscari Venezia

e Vania Brino

Professoressa ordinaria di Diritto del lavoro

Coordinatrice del Corso di Laurea in Governance delle Organizzazioni pubbliche

Università Ca' Foscari Venezia

Giulia Bevilacqua

Laureata presso l'Università Ca' Foscari Venezia

conversa con

Gabriella Luccioli

Già presidente titolare della Prima Sezione civile

della Corte di Cassazione

Il percorso delle donne nel mondo della Magistratura

Lei è stata una delle prime otto donne ad entrare in magistratura con il primo concorso che si rivolgeva ad entrambi i sessi, in un tempo in cui la funzione giudiziaria era esclusivamente esercitata dagli uomini, e le donne, fino alla promulgazione della legge n. 66 del 1963 ne erano escluse. Come sono stati i primi anni della sua carriera in un ambiente ostile all'ammissione delle donne?

La possibilità per le donne di accesso alla magistratura è il traguardo di un cammino molto accidentato, perché la legge n. 1176 del 1919 le escludeva da tutti gli uffici che implicassero l'esercizio di poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e potestà politiche. Inoltre, c'era il famoso decreto sull'ordinamento giudiziario del 1941 che all'articolo 8 prevedeva che soltanto l'essere maschi, di razza italiana e iscritti al Partito Nazionale Fascista consentisse l'accesso alle funzioni giudiziarie. Quindi la giurisdizione era assolutamente preclusa alle donne. I lavori dell'Assemblea Costituente non furono un modello di attenzione al problema femminile, perché molti interventi in quella sede espressero un netto giudizio di incapacità delle donne ad essere giudici. Non si trattò di voci isolate, ma di un radicato pregiudizio che impediva agli illustri Costituenti, che pure avevano elaborato principi elevatissimi in termini

di uguaglianza e di pari dignità, di liberarsi da questa visione così arcaica e stereotipata. Essi, quindi, introdussero nel testo dell'articolo 51 della Costituzione un inciso molto equivoco: «secondo i requisiti stabiliti dalla Legge». Il primo periodo del primo comma iniziava con l'affermazione che «tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso», ma si chiudeva con l'inciso «secondo i requisiti stabiliti dalla legge». Fu proprio questa espressione a consentire di far passare la norma. Essa invero si prestava ad essere interpretata in modo corrispondente alle opinioni dei commentatori, mentre non poteva che essere letta come una specificazione e una conferma dell'art. 3. Sul fronte donne in magistratura, dunque, l'Assemblea Costituente preferì non pronunciarsi espressamente. Successivamente ci fu un'importante sentenza della Corte Costituzionale, la n. 33 del 1960, che dichiarò incostituzionale l'art. 7 della legge del 1919, ma non nella parte che riguardava la giurisdizione, bensì in quella concernente l'accesso a professioni che implicassero l'esercizio di diritti e potestà politiche, perché Rosa Oliva, la giovane donna laureata in Scienze Politiche che aveva consentito la proposizione della questione di costituzionalità, aveva impugnato davanti al Consiglio di Stato un appunto del funzionario addetto alla ricezione delle domande per il

concorso di prefettura, in cui era scritto che non si poteva accettare la domanda perché appartenente ad una persona di sesso femminile. E questa giovane donna andò dal professore che l'aveva seguita durante il corso universitario, il grande Costantino Mortati, e gli chiese se fosse disponibile ad assisterla nel ricorso che intendeva proporre davanti al Consiglio di Stato. Mortati percepì l'importanza della questione e la propose, quindi, davanti al Consiglio di Stato che a sua volta sollevò la questione di costituzionalità e la Corte Costituzionale, con una bella sentenza del 1960, dichiarò incostituzionale l'art. 7 della legge del 1919. Tale pronuncia, pur non riguardando la giurisdizione, costituì un forte argomento per stimolare il legislatore ad aprire alle donne tutte le professioni, compresa la magistratura. Passarono però altri tre anni, fu necessario aspettare fino al 1963 perché, finalmente, la legge n. 66 aprisse alle donne tutte le funzioni e tutte le professioni inclusa la giurisdizione. Dal 1948, quando era entrata in vigore la Costituzione, al 1963 erano passati 15 anni! Fu bandito dopo due mesi un concorso, quasi a recuperare il tempo perduto, e risultarono vincitrici otto donne. Io ero una di loro, e con il decreto ministeriale del 5 aprile 1965 fummo nominate uditrici giudiziarie. Eravamo distribuite in vari distretti di Corte

¹ Eliana Di Caro, *Magistrate finalmente. Le prime giudici d'Italia*, Bologna, il Mulino, 2023, pp.123-135.

d'Appello e dovevamo impegnarci a rompere muri di diffidenza, di pregiudizio, a superare atteggiamenti di bonario paternalismo del tutto incompatibile con il modello paritario, e quindi ad affrontare con grande determinazione questa muraglia, non dico di ostilità, ma certamente di attesa o scetticismo. Io ovviamente parlo per me, però credo che la mia esperienza sia stata simile a quella delle altre. Con il passare degli anni e soprattutto con la stagione delle grandi riforme degli anni Settanta, con il nuovo diritto di famiglia, l'introduzione del divorzio, lo Statuto dei lavoratori, la legge Basaglia, i consultori, e con il sopraggiungere del femminismo in Italia, cominciai a maturare in me e in tante altre colleghe, che nel frattempo avevano superato il concorso ed erano diventate magistrato, la necessità di uscire da un modello così radicalmente maschile e costruire un proprio modo di essere giudici, che non negasse, ma riflettesse la specificità del nostro pensiero, dei nostri valori di riferimento e anche del nostro linguaggio, perché anche il linguaggio si connota al maschile o al femminile, e quindi l'esigenza di affermare, non in termini di lotta o di contrapposizione ideologica, ma di integrazione, un modo di essere giudici che riflettesse i valori propri delle donne: e fu il pensiero forte che ci indusse a costituire L'Associazione Donne Magistrato, anche ad esempio dell'esperienza statunitense che aveva da tempo elaborato una visione al femminile della giurisdizione.

Durante la sua carriera è mai stata vittima di discriminazioni?

Io inizialmente ero l'unica giudice nel distretto della Corte d'Appello di Roma, e dunque mi sono trovata ad essere l'unica donna in contesti

totalmente e storicamente maschilisti: si poneva quindi per me l'esigenza di essere all'altezza delle aspettative, perché avevo la chiara consapevolezza che il minimo errore mi avrebbe ricacciata inesorabilmente all'indietro. Era indispensabile non sbagliare mai, essere sempre perfettamente preparata, informata, aggiornata, scrivere delle sentenze inattaccabili: e questa era, l'ho capito più tardi, una discriminazione indiretta perché si trattava di pagare un prezzo ulteriore dal quale gli uomini erano stati naturalmente dispensati. Le discriminazioni indirette di cui ho memoria non erano segnate da atti specifici, ma piuttosto da atteggiamenti di attesa, di pretesa, di diffidenza. Senza per questo dimenticare che all'inizio ci furono episodi significativi dell'arretratezza di alcuni magistrati, soprattutto di colleghi giovani, che sembrava non riuscissero ad accettare la presenza di una donna al loro fianco. La mia prima sede, per esempio, è stata a Montepulciano, in cui ho trovato un foro apertissimo, come se avesse da sempre coltivato l'esperienza di rapportarsi ad una donna magistrato, invece alcuni colleghi uomini non riuscivano ad accettare questa mia disturbante presenza. Qualche volta è capitato che, quando arrivavo in un nuovo ufficio il dirigente mi rivelava che gli altri colleghi erano preoccupati perché temevano che io potessi assentarmi spesso, mentre non c'era nessun indizio che io fossi propensa ad assentarmi. Qualche anno più tardi, quando arrivai in Corte d'Appello, il presidente della Corte mi disse che aveva avuto problemi a decidere a quale sezione assegnarmi perché tanti colleghi gli avevano comunicato che preferivano stare da soli: io non capii bene perché, però percepì che anche il fatto di avermelo

detto era segno di un pregiudizio. Ecco, si tratta di piccole cose, da raccontare sorridendo: poi se con il tempo, con l'acquisizione di sicurezza, di esperienza, riesci a conquistare la fiducia di tutti, le discriminazioni vengono meno, anche quelle indirette. Ma occorre sempre grande studio, grande professionalità, grande rigore con sé stessi prima che con gli altri.

La partecipazione delle donne in magistratura è fondamentale e molto importante perché si possono avere prospettive diverse su tematiche che coinvolgono le donne in particolare.

Certamente. Quando arrivai nel 1988 in Cassazione come magistrato d'appello applicata al Massimario e poi nel 1990 come consigliera alla I Sezione civile, che è la sezione forse più importante della Corte anche perché ha una competenza sterminata e fra le varie materie si occupa anche del diritto di famiglia, il presidente della sezione, Renato Granata, nell'accogliermi come prima donna in sezione mi disse che pensava di assegnarmi in prevalenza i ricorsi in materia di famiglia. Io nell'immediato non fui entusiasta della sua indicazione, perché mi sembrava troppo scontato accostare una donna al diritto di famiglia; inoltre, non me ne ero mai occupata in precedenza e quindi non potevo vantare una specializzazione che giustificasse questa opzione del presidente. Ma non tardai a ricredermi, perché si trattava di una materia molto bella, che mi consentiva di inserire nell'attività giurisdizionale il punto di vista delle donne e di cercare di rimuovere i tanti pregiudizi e stereotipi che viziavano il giudizio; ritenni pertanto mio compito introdurre nel dibattito delle camere di consiglio il

punto di vista di una donna che fino ad allora era totalmente mancato. È stato motivo di grande soddisfazione riscontrare che questo punto di vista, se era ben motivato e sostenuto da corrette argomentazioni giuridiche, era ben accolto dai colleghi, perché non poteva negarsi l'evidenza di certe battaglie, di certe interpretazioni. Insieme alle altre magistrato successivamente arrivate alla I Sezione è stato fatto un grande lavoro di rivisitazione del diritto di famiglia in termini più rispettosi del principio di parità e della dignità dei soggetti deboli, in particolare delle donne, e molto più attenti al ruolo della giurisdizione all'interno di dinamiche strettamente familiari.

Ad oggi i dati dimostrano una prevalenza del numero di donne magistrato. Allo stesso tempo, però, le magistrato agli incarichi direttivi sono in netta minoranza. Il tetto di cristallo è dunque ancora presente in magistratura?

Di cristallo o di cemento a questo punto viene da chiedersi! Lo scorso marzo si è verificato un fatto importante: per la prima volta è stata nominata Primo presidente della Corte Suprema di Cassazione una donna, Margherita Cassano. È un evento di grande rilievo, fortemente simbolico, che però non cancella il dato statistico dell'assoluta inadeguatezza del numero delle donne che ricoprono incarichi direttivi. Il deficit va soprattutto riferito agli incarichi direttivi negli uffici requirenti dove le donne sono appena il 23%. Se pensiamo che l'intero corpo della magistratura adesso è composto al 56% di donne, che quindi hanno ampiamente superato la metà, il dato del 23% appare assolutamente inadeguato. Negli uffici giudicanti le cose vanno un po' meglio, ma la

percentuale del 32% è comunque insoddisfacente. Quanto al CSM, la sua storia è segnata da un'assoluta insufficienza di presenze femminili. La prima volta che una togata è entrata al Consiglio Superiore è stata nel 1986, quindi 21 anni dopo l'entrata delle donne in magistratura. Ci sono state consiliature in cui non c'è stata neppure una donna; nella consiliatura 2014-2018, quindi non molti anni fa, c'era una sola donna togata, Maria Rosaria Sangiorgio. Questo accade perché, mentre l'accesso all'ordine giudiziario garantisce le donne in quanto fondato su prove scritte anonime e su prove orali in cui il sesso non dovrebbe fare la differenza, quando si tratta di elezioni le donne sono generalmente svantaggiate. La riforma Cartabia con la legge n. 71 del 2022 ha aumentato il numero dei componenti del Consiglio Superiore, che da 24 sono passati a 30, ovvero 20 togati e 10 laici eletti dal parlamento, oltre i 3 componenti di diritto, e poi ha previsto un minimo di azioni positive a favore delle donne, disponendo che, se nelle liste non è raggiunta la parità di genere, il sesso meno rappresentato deve essere recuperato con un'estrazione a sorte. Questo sistema, che è un primo passo nel segno delle pari opportunità, non è però assolutamente sufficiente e lo dimostrano i risultati: sono state elette sei donne togate a fronte di un 56% di donne magistrato. Per quanto riguarda i laici, sono state elette dal parlamento in seduta comune quattro donne. In totale sono undici donne se comprendiamo Margherita Cassano, che, come primo presidente, fa parte di diritto del Consiglio Superiore. Undici donne è un assoluto primato! Ed è un fatto importante, perché non è indifferente che ci siano donne o che ci

siano uomini, né al Consiglio Superiore, né negli uffici di vertice, né nei collegi.

L'acquisizione di pari diritti non può darsi per scontata, però è ciò che accade molto spesso.

Molto spesso, e questo avviene anche da parte delle colleghe, ci si trincerava dietro il principio dell'eguaglianza formale, che non è affatto in discussione, né lo potrebbe, in un sistema costituzionale fondato sui principi dettati dall'art. 3. Ciò di cui ancora dobbiamo preoccuparci è la mancanza di eguaglianza sostanziale, che si realizza solo con una presenza effettiva delle donne in tutti gli uffici, rappresentativi e non rappresentativi. Molte donne si trincerano dietro questa toga anonima così difficilmente conquistata, che costituisce un traguardo importante, non considerando che la toga non deve nascondere il nostro specifico modo di essere e di pensare, e che solo attraverso la rivendicazione della nostra differenza possiamo acquisire forza e autorevolezza. E occorre tener conto che questi non sono discorsi da donne per le donne, ma sono riflessioni che valgono per tutti, perché hanno a che fare con la democrazia e con l'interesse della collettività.

L'accesso alla magistratura per le donne è stato un grande traguardo. Certo, come ha detto lei è stato il traguardo di un cammino molto accidentato, ma ha dato finalmente la possibilità alle donne di poter esercitare la funzione giudiziaria, e lei, assieme alle sue colleghe, siete state un esempio per tutte quelle giovani donne che ambivano ad accedere alla magistratura, ma che effettivamente non potevano.



Gabriella Luccioli

Gabriella Luccioli è nata a Terni il 7 maggio 1940. Ha frequentato il liceo classico a Spoleto e si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, dove si è laureata con lode in Diritto penale nel novembre del 1962. Con la promulgazione della legge n. 66 del 1963, le donne possono finalmente accedere alla magistratura e nel maggio del 1963 viene indetto il primo concorso rivolto ad entrambi i sessi. Gabriella Luccioli, pochi mesi dopo la laurea, tenta il concorso e lo vince, e il 5 aprile 1965 viene nominata, assieme alle altre 7 donne vincitrici, uditrice giudiziaria. Da marzo 1966 svolge il primo incarico al Tribunale di Montepulciano, tornando poi a Roma in Pretura, prima alla V e poi alla I Sezione civile. Trascorre cinque anni alla Corte d'Appello penale e nel 1988 giunge alla Corte di Cassazione, dapprima come magistrata d'appello dell'Ufficio Massimario, poi, due anni più tardi, come consigliera di Cassazione. Nel 1990 fonda l'Associazione Donne Magistrato Italiane con un gruppo di colleghe. Nel 2011 diventa presidente titolare della sua Sezione¹.